

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Banca centrale europea ECB/SSM/2018–EE-1 WHD-2017-0012 del 26 marzo 2018 che revoca l'autorizzazione bancaria della Versobank AS;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono undici motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'incompetenza della BCE ad adottare una decisione riguardante la liquidazione della Versobank AS.
2. Secondo motivo, vertente sull'omessa valutazione propria da parte della BCE delle questioni sottese in materia di antiriciclaggio di denaro (AML) e lotta contro il finanziamento del terrorismo (CFT).
3. Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la BCE avrebbe omesso di analizzare e valutare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, in particolare per quanto riguarda i rischi AML/CFT e la conformità alle [misure adottate dal Finantsinspeksioon estone].
4. Quarto motivo, vertente sull'illegittimo rifiuto della BCE di consentire scelte alternative, segnatamente la vendita della Versobank o la concessione alla Versobank della possibilità di optare per l'autoliquidazione.
5. Quinto motivo, vertente sull'asserita violazione da parte della BCE del principio della parità di trattamento.
6. Sesto motivo, vertente sull'asserita violazione da parte della BCE del principio di proporzionalità.
7. Settimo motivo, vertente sull'asserita violazione da parte della BCE del principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
8. Ottavo motivo, vertente su un asserito sviamento di potere da parte della BCE.
9. Nono motivo, vertente sull'asserita violazione da parte della BCE del diritto a essere ascoltati.
10. Decimo motivo, vertente sull'asserita violazione da parte della BCE dei diritti della difesa.
11. Undicesimo motivo, vertente sulla circostanza che la BCE non avrebbe adottato una decisione adeguatamente motivata.

Ricorso proposto il 5 giugno 2018 — Nippon Chemi-Con Corporation/Commissione

(Causa T-363/18)

(2018/C 294/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nippon Chemi-Con Corporation (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: H. Niemeyer, M. Röhrig, D. Schlichting e I. Stoicescu, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare in tutto o in parte la decisione della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.40136 — Condensatori);
- in subordine, annullare l'articolo 2, lettera g), della decisione della Commissione del 21 marzo 2018;
- in subordine, nell'esercizio della competenza estesa al merito ai sensi dell'articolo 261 TFUE e dell'articolo 31 del regolamento n. 1/2003, ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente nell'articolo 2, lettera g), della decisione della Commissione del 21 marzo 2018;

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltati e dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali

La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il suo diritto di essere ascoltata non concedendo l'accesso a tutti i documenti contenuti nel fascicolo ai quali la Commissione ha fatto riferimento nella decisione impugnata, non fornendo tutti gli elementi di prova potenzialmente a discarico, omettendo di emanare di una comunicazione degli addebiti supplementare per porre rimedio alle lacune della comunicazione degli addebiti iniziale, anziché una lettera di esposizione dei fatti, e omettendo di consentire un adeguato accesso ai verbali delle riunioni con le altre parti.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di fornire elementi di prova precisi e concordanti di un'infrazione avente un impatto sul SEE per l'intera durata della presunta infrazione

La Commissione avrebbe inoltre omesso di fornire elementi di prova precisi e concordanti di un'infrazione avente un impatto sul SEE per l'intera durata della presunta infrazione, in particolare per quanto riguarda le riunioni della Europe Chemi-Con (ECC) (1998-2003) e per quanto riguarda le riunioni trilaterali e multilaterali e il loro impatto sul SEE tra il 2009 e il 2012.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che non sussistevano prove sufficienti di un'infrazione unica e continuata

Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe omesso di dimostrare l'esistenza di un'infrazione unica e continuata comprendente ogni tipo di presunta riunione per quanto riguarda tutti i condensatori elettrolitici all'alluminio e tutti i condensatori elettrolitici al tantalio per un periodo di quattordici anni e aventi un impatto sul SEE, in quanto essa non ha definito un piano generale che perseguisse un unico scopo economico anticoncorrenziale secondo lo standard richiesto, né ha dimostrato l'esistenza di un collegamento complementare tra le diverse riunioni.

4. Quarto motivo, vertente sul fatto che non sussisteva alcuna infrazione per oggetto

La Commissione ha inoltre asseritamente omesso di dimostrare che la condotta anticoncorrenziale costituiva un'infrazione per oggetto, in quanto i presunti scambi di informazioni sul prezzo futuro e sulle forniture durante le riunioni nonché i contatti aventi rilevanza ai fini delle vendite SEE erano sporadici e di portata assai limitata.

5. Quinto motivo, vertente sull'incompetenza della Commissione

La Commissione si sarebbe inoltre erroneamente dichiarata competente a statuire sulla presunta infrazione, dato che non ha fornito prove sufficienti che collegassero la presunta infrazione al SEE. La Commissione avrebbe ignorato la prova che, in sostanza, nessuno dei contatti bilaterali e trilaterali ha avuto effetti sulle vendite verso il SEE, in quanto i contatti erano incentrati sui clienti non europei. La Commissione non avrebbe dimostrato le proprie affermazioni secondo le quali i produttori di condensatori giapponesi partecipavano alle riunioni con l'intento di ridurre la concorrenza nel SEE.

6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003⁽¹⁾, degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende⁽²⁾ e dei principi fondamentali in materia di calcolo delle ammende, in particolare i principi della parità di trattamento e di proporzionalità

Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003, gli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende e i principi fondamentali in materia di calcolo delle ammende, in particolare i principi della parità di trattamento e della proporzionalità, là dove ha considerato un valore sproporzionato di vendite e non ha tenuto conto dei presunti collegamenti limitati dell'infrazione con il SEE.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

⁽²⁾ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

Ricorso proposto il 25 giugno 2018 — Intas Pharmaceuticals/EUIPO — Laboratorios Indas (INTAS)

(Causa T-380/18)

(2018/C 294/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Intas Pharmaceuticals Ltd (Ahmedabad, India) (rappresentante: M. Edenborough, QC)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratorios Indas, SA (Pozuelo de Alarcón, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo «INTAS» — Domanda di registrazione n. 14 153 811

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 aprile 2018, nel procedimento R 815/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- in subordine, modificare la decisione impugnata cosicché la stessa stabilisca che il procedimento di opposizione debba essere rimesso alla divisione di opposizione affinché l'opposizione sia riconsiderata.
- condannare l'EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente per il presente ricorso e alle spese sostenute dinanzi alla commissione;
- in subordine, nel caso in cui l'altra parte dinanzi alla commissione intervenga, condannare l'EUIPO e l'interveniente congiuntamente e solidalmente alle spese della ricorrente per il presente ricorso e alle spese sostenute dinanzi alla commissione.